

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni di AOSTA  
Regione Borgnalle, 12  
11100 AOSTA (AO)

**Iscrizione N: AO00019**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale della Valle d'Aosta**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 5 del 3 novembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 6 del 30 maggio 2017, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;

**Vista** la richiesta di rinnovo presentata in data 24/02/2020 registrata al numero di protocollo 344/2020

**Vista** la deliberazione della Sezione regionale della Valle d'Aosta in data **19/05/2020** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo per l'impresa/Ente **INRECO SRL** nella categoria **1**.

**esclusivamente per Raccolta**  
**Differenziata/Ingombranti/Multimateriale: classe F**

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa / Ente

Denominazione: INRECO SRL

Con Sede a: AOSTA (AO)

Indirizzo: VIA B. FESTA Z, 85

CAP: 11100

C. F.: 02538520582

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

**Categoria:** Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

**Classe:** popolazione complessivamente servita inferiore a 5.000 abitanti

**1 - F**

**esclusivamente per Raccolta**

**Differenziata/Ingombranti/Multimateriale: classe F**

Inizio validità: 22/05/2020

Fine Validità: 22/05/2025

*Responsabile/i tecnico/i:*

CAMPORESE FABRIZIO

codice fiscale: CMPFRZ75S05F205Y

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

**1 - F**

---

INRECO SRL  
Numero Iscrizione AO00019  
Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.671/2020 del 22/05/2020**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni di AOSTA  
Regione Borgnalle, 12  
11100 AOSTA (AO)

**Elenco veicoli inerenti l'iscrizione:**

Targa: **EV860YD**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: VF3XSAHZ8EZ029784

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FG256RM**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: VF3VFAHKHGZ074350

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

Targa: **FR554FF**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZCFC135D205236703

Titolo di disponibilità: Locazione

Data scadenza: 17/06/2022

Targa: **FW081CJ**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: VF3YB2MFB12K66181

Titolo di disponibilità: Locazione

Data scadenza: 15/03/2023

**Art. 2**

*(tipologie di rifiuti e veicoli utilizzabili)*

**Elenco veicoli per gruppi di CER:**

Targa: **EV860YD**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **FG256RM**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **FR554FF**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Targa: **FW081CJ**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Rifiuti per i veicoli sopraindicati

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [20.01.01] [20.01.02]  
[20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.25] [20.01.28] [20.01.30] [20.01.32] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38]  
[20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.07]

[20.03.99] - 20.03.99 rifiuti misti cimiteriali provenienti da estumulazione

[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

INRECO SRL  
Numero Iscrizione AO00019  
Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.671/2020 del 22/05/2020**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni di AOSTA  
Regione Borgnalle, 12  
11100 AOSTA (AO)

**Art. 3**

*(prescrizioni)*

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati dal provvedimento d'iscrizione corredato dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei veicoli, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
  - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B – accessorie dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 7) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 8) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

**Art. 4**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

AOSTA, 22/05/2020

Il Segretario  
- Katia Butelli -

Il Presidente  
- Roberto Sapia -

**(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)**

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 4001 del 27/05/2005 )**

